ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

[redacted]

DELIBERAZIONE N. 57 – 21

Oggetto: Convenzione tra INPS e Regione Toscana per l'esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 21 APR. 2021

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.lgs. 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

177

Il Segretario

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Preso atto che la Regione Toscana ha promosso, a partire dal 2015, la realizzazione di azioni per il sostegno temporaneo di famiglie ed anziani in situazioni di difficoltà e disagio attraverso il progetto denominato "Pronto badante";

Preso atto che il progetto ha previsto, sin dal suo avvio, il coinvolgimento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con l'attivazione di una nuova procedura telematica, all'interno del sito istituzionale dell'INPS, al fine di poter erogare alle persone anziane in difficoltà un contributo *una tantum* di euro 300,00, mediante i Libretti Famiglia, che rappresentano un valido strumento di facile e rapida fruibilità, la cui attivazione è funzionale all'effettuazione di un regolare apporto di lavoro occasionale tra l'anziano e l'assistente familiare, in quanto già comprensivo di oneri previdenziali INPS e assicurativi INAIL;

Visto l'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto, tra l'altro, il "Libretto famiglia" a cui possono far ricorso le persone fisiche per prestazioni di lavoro occasionale, compresa l'assistenza domiciliare alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

Preso atto che per la realizzazione del predetto progetto "Pronto Badante", la Regione Toscana e l'INPS hanno sottoscritto a partire dal 2015 diversi atti convenzionali dei quali l'ultimo, adottato con determinazione presidenziale n. 18 dell'8 marzo 2018, è scaduto in modo definitivo in data 26 marzo 2021;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 125 del 15 febbraio 2021, con la quale è stata approvata, anche per l'annualità 2021-2022, la prosecuzione e la stabilizzazione degli interventi di sostegno temporaneo alla famiglia e all'anziano in situazione di fragilità, difficoltà e disagio attraverso il progetto regionale "Pronto Badante";

Vista la nota PEC AOOGRT/PD Prot. 0071725 del 18 febbraio 2021, con cui la Regione Toscana ha chiesto di siglare un nuovo atto convenzionale finalizzato a garantire l'utilizzo della procedura per la prosecuzione del Pronto Badante 2020-2021, oltre che per il nuovo progetto 2021-2022;

Il Segretario

Ritenuto, in considerazione dell'utilità sociale dell'intervento, di proseguire la collaborazione già prestata dall'Istituto con la Regione Toscana;

Preso atto che la Convenzione ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e prevede la possibilità di due successivi rinnovi, di 12 mesi ciascuno, su richiesta della Regione Toscana;

Preso atto la Regione Toscana riconosce all'Istituto, a titolo di rimborso degli oneri di gestione, un importo pari ad euro 12.740,00 per il periodo di validità della Convenzione ed euro 12.740,00 per ciascun anno di eventuale rinnovo della Convenzione stessa;

Preso atto che il rimborso del costo del servizio sarà imputato al capitolo di entrata del bilancio finanziario 1E1307004 – Rimborsi spese relative a riscossione contributi e altri servizi svolti per conto di Enti e Organismi vari;

Preso atto che la Direzione Regionale INPS Toscana curerà altresì tutti gli adempimenti relativi alla Convenzione ivi compresa la fatturazione elettronica ed il relativo incasso delle somme richieste;

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare la Convenzione tra l'INPS e la Regione Toscana, che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante, per l'esecuzione del progetto regionale denominato "Pronto Badante".

Il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Toscana sottoscriverà l'atto per conto dell'Istituto.

IL SEGRETARIO

F.to Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

F.to Marialuisa Gnecchi

Convenzione tra INPS e Regione Toscana per l'esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante".

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS o congiuntamente alla Regione Toscana, le Parti) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587 - in persona del Direttore Regionale pro tempore giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ..... del .....

e

la Regione Toscana (di seguito denominata Regione o, congiuntamente all'INPS, le Parti), con sede in Firenze, codice fiscale 01386030488, legalmente rappresentata dal Dott. Alessandro Salvi, dirigente responsabile ad interim del Settore Welfare e sport, di cui al decreto della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale n. 306 del 16/01/2020.

PREMESSO CHE

- la Regione Toscana nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ha promosso la realizzazione di azioni per il sostegno temporaneo di famiglie ed anziani in situazioni di difficoltà e disagio attraverso il progetto denominato "Pronto badante" limitato in un primo momento, data la sua natura sperimentale, al territorio della provincia di Firenze e successivamente esteso a tutto il territorio della Regione Toscana;

- la Regione ha individuato, quali principali strumenti per lo svolgimento delle predette attività assistenziali:

    - l'erogazione di un contributo in buoni per lavoro occasionale o per il finanziamento del Libretto famiglia, somministrabile solo nei casi in cui il beneficiario non avesse già in essere un rapporto di lavoro domestico;

    - il supporto di operatori qualificati per la ricerca di assistenti familiari, per l'attivazione dei predetti buoni lavoro o Libretto famiglia e per lo svolgimento degli ulteriori adempimenti INPS necessari all'attivazione di un rapporto di lavoro con un assistente familiare;

- per la realizzazione del predetto Progetto Pronto badante tra la Regione Toscana e l'INPS sono state sottoscritte a partire dal 2015 quattro convenzioni, ciascuna di durata annuale, approvate rispettivamente con le determinazioni presidenziali n. 8 del 2 aprile 2015, n. 40 del 24 marzo 2016, n. 63 del 7 marzo 2017 e n. 18 del 8 marzo 2018;

- con decreto-legge del 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di lavoro accessorio, di cui al decreto legislativo n. 81/2015, che hanno comportato, tra l'altro, l'abrogazione dei buoni lavoro (voucher);

- l'art. 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina le prestazioni occasionali, ha introdotto, tra l'altro, il "Libretto famiglia" a cui possono far ricorso le persone fisiche per prestazioni di lavoro occasionale, compresa l'assistenza domiciliare alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

Il Segretario

- con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 125 del 15/2/2021 è stata approvata la prosecuzione anche per l'annualità 2021-2022 degli interventi di sostegno temporaneo alla famiglia e all'anziano che si trova in situazione di fragilità, difficoltà e disagio, attraverso il progetto regionale "Pronto Badante", in continuità con gli interventi già deliberati dalla Giunta Regionale Toscana a far data dall'ottobre 2014;

- tale progetto, della durata di dodici mesi, si sostanzia nell'attivazione di un numero verde dedicato alle famiglie con anziani conviventi o ad anziani che vivono da soli per segnalare la situazione di disagio, nell'intervento di assistenza, informazione e tutoraggio da parte di operatori autorizzati, comprensivo della ricerca di assistenti familiari, e per tutti gli adempimenti INPS necessari all'attivazione del rapporto di assistenza familiare;

- la Regione Toscana, con nota PEC AOOGRT/PD Prot. 0071725 del 18/02/2021 ha chiesto di siglare, entro marzo 2021, un nuovo atto convenzionale finalizzato a garantire la collaborazione anche per il completamento del progetto Pronto Badante per l'annualità 2020-2021 oltre che per il nuovo progetto 2021-2022, la cui data di decorrenza è prevista nel mese di aprile 2021; ciò al fine di regolare le modalità di acquisizione e di attivazione del "Libretto famiglia" da parte del committente/anziano attraverso l'ausilio degli operatori autorizzati individuati dalla stessa Regione Toscana;

- la Regione Toscana attua il progetto "Pronto Badante" con l'erogazione di un bonus fruibile tramite il "Libretto famiglia" per il lavoro occasionale, per un importo complessivo di euro 300,00, una tantum, che può essere concesso solo nei casi in cui non vi sia già in essere un rapporto di lavoro domestico;

- l'Istituto, considerata l'utilità sociale dell'intervento, ritiene di proseguire la collaborazione con la Regione Toscana;

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il "Codice";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019 n. 157 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Il Segretario

Articolo 1
Oggetto

La Convenzione ha ad oggetto:

- le modalità di gestione dei versamenti effettuati dalla Regione Toscana finalizzati all'erogazione ai beneficiari del progetto "Pronto Badante" di un importo complessivo di euro 300,00 una tantum, fruibile attraverso il "Libretto famiglia" per l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale;

- l'attività di abilitazione alla procedura Libretto famiglia degli operatori autorizzati dalla Regione stessa per la finalità di cessione ai beneficiari del bonus di euro 300,00 attraverso la procedura telematica INPS;

- il controllo da parte dell'Istituto della sussistenza in capo ai beneficiari del requisito inerente all'inesistenza di un rapporto di lavoro domestico in atto.

La gestione del Libretto famiglia avverrà a cura dei beneficiari delle erogazioni della Regione, rimanendo a loro carico l'onere della registrazione sulla piattaforma INPS delle prestazioni occasionali e l'inserimento delle prestazioni svolte dal lavoratore. Tali attività possono avvenire anche tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e s.m.i..

Articolo 2
Adempimenti delle parti

La Regione trasmetterà alla Direzione regionale dell'INPS, all'indirizzo PEC direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it, gli elenchi nominativi, riportanti i dati identificativi degli operatori della Regione (codice fiscale, data e luogo di nascita, estremi del documento di riconoscimento) per la conseguente abilitazione alla procedura ed i codici fiscali dei datori di lavoro beneficiari (utilizzatori) e dei prestatori, al fine di consentire all'Istituto di approntare le verifiche di cui al comma successivo.

La Direzione regionale INPS, a seguito della comunicazione da parte della Regione dell'elenco degli utilizzatori, provvederà, per il tramite delle sedi provinciali INPS competenti, ad effettuare l'attività di controllo e comunicherà alla Regione, sempre tramite PEC, gli esiti delle verifiche (insussistenza o sussistenza) relative alla presenza di rapporti di lavoro domestico già in atto.

Articolo 3
Oneri del servizio

La Regione riconosce all'INPS a titolo di rimborso degli oneri di gestione un importo pari ad euro 12.740,00 per il periodo di validità della convenzione ed euro 12.740,00 per ciascun anno di eventuale rinnovo della convenzione stessa.

Detto compenso è esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972.

La Direzione Regionale INPS curerà gli adempimenti che scaturiscono dalla presente Convenzione e quelli relativi alla fatturazione elettronica ed all'incasso delle somme richieste.

Il Segretario

Articolo 4
Criteri, modalità e responsabilità per l'individuazione dei destinatari

È demandata all'esclusiva responsabilità della Regione Toscana l'eventuale insussistenza dei requisiti in capo al beneficiario e porre in essere le azioni necessarie al recupero di quanto indebitamente percepito dal datore di lavoro.

Nessuna responsabilità graverà sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione dei beneficiari del bonus, dei lavoratori o delle prestazioni di lavoro da parte della Regione. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della somma occorrente per il pagamento del beneficio.

Articolo 5
Contenzioso

Con riferimento a quanto disposto nell'articolo 4 gli eventuali ricorsi derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della Regione.

Per le eventuali controversie giudiziarie sul beneficio di cui alla presente convenzione, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 6
Responsabili della convenzione

Le Parti si impegnano a nominare un responsabile per la gestione dei rapporti amministrativi nonché un referente tecnico per gli aspetti informatici, con successivi scambi di note.

Articolo 7
Disposizioni in materia di trattamento di dati personali

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel decreto legislativo n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi di previsione di legge.
Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati ed autorizzati, avranno accesso ai dati.

Il Segretario

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, così da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso, le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Articolo 8
Durata e recesso

La presente convenzione ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. La stessa convenzione potrà essere rinnovata non più di due volte per periodi di 12 mesi su richiesta della Regione Toscana.

A ciascuna delle parti contraenti, per comprovati motivi, è comunque riservato, in qualsiasi momento, il diritto di recesso unilaterale da adottarsi con un preavviso di almeno 30 giorni e da comunicarsi alla controparte tramite PEC.

L'Istituto comunque potrà procedere a completare i pagamenti oltre il periodo di convenzionamento, per i nominativi pervenuti e le prestazioni comunicate entro i termini di vigenza della presente convenzione.

INPS REGIONE TOSCANA

Il Segretario

ALLEGATO TECNICO

Modalità di erogazione dei bonus

La procedura di erogazione dei bonus ai beneficiari per un importo complessivo di euro 300,00, una tantum, è resa disponibile agli operatori della Regione appositamente autorizzati, sul sito istituzionale, nella "Procedura Prestazioni di Lavoro Occasionale" alla voce "Delegati P.A."

A tal fine la Regione Toscana fornisce elenchi nominativi che riportano i dati identificativi degli operatori della Regione (codice fiscale, data e luogo di nascita, estremi del documento di riconoscimento) per l'abilitazione alla procedura. Gli operatori autorizzati effettuano quindi la cessione degli importi del bonus dovuti ai beneficiari utilizzatori del Libretto Famiglia, per un importo esatto di € 300,00.

In particolare, i soggetti sopra citati saranno dotati di credenziali (SPID, CIE, CNS) per l'accesso alla procedura Prestazioni di Lavoro Occasionale.

Nella prima fase della procedura Prestazioni di Lavoro Occasionale la Regione Toscana viene registrata come utente della procedura in qualità di utilizzatore di Contratto di Prestazione Occasionale (CP0), selezionando la categoria di appartenenza "Pubblica Amministrazione". Successivamente versa l'importo che intende destinare a bonus tramite F24 con causale CLOC o tramite il Portale dei Pagamenti INPS - PagoPA dandone contestualmente comunicazione all'Istituto.

In seguito alla comunicazione, tale importo viene reso disponibile agli Operatori della Regione nella Procedura Prestazioni di Lavoro Occasionale, per l'erogazione agli utilizzatori beneficiari che ne avranno diritto.

La gestione del Libretto famiglia avviene a cura dei beneficiari delle erogazioni della Regione, rimanendo a loro carico l'onere della registrazione sulla piattaforma Inps delle Prestazioni occasionali e l'inserimento delle prestazioni svolte dal lavoratore. Tali attività possono avvenire anche tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e s.m.i.

Tracciabilità degli importi

La procedura telematica consentirà agli Operatori della Regione in qualunque momento di verificare l'andamento dell'erogazione del contributo alla platea di Utilizzatori beneficiari. In particolare, consentirà di monitorare l'importo residuo ancora disponibile per l'erogazione e l'avvenuto utilizzo da parte dei singoli beneficiati dei bonus.

Il Segretario